



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI
RAPPORTI DI LAVORO

già DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO

Divisione III

segreteria@ordingbo.it

Oggetto: Quesito pervenuto per posta elettronica in data 21 marzo 2013.

A riscontro del quesito in oggetto emarginato, nel quale si chiede quali siano le conseguenze della mancata frequenza dei corsi di aggiornamento previsti *ex lege* per i coordinatori della sicurezza e da quando decorre il quinquennio di aggiornamento, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, sentita la divisione VI della medesima Direzione Generale, si forniscono, in ordine ai quesiti proposti, le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente e non, aventi, pertanto, valenza di risposte ad interpellato.

Anzitutto, giova rilevare che in caso di mancato completamento dell'aggiornamento nel quinquennio previsto, i coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non saranno in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Inoltre, si evidenzia che solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile effettuare le 40 ore di aggiornamento previste per il quinquennio successivo (nell'esempio riportato nel quesito, il quinquennio successivo decorrerà dall'1.01.2016 al 31/12/2020).

Il Dirigente della Divisione

(Dott. Lorenzo Fantini)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Divisione III

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834059 - Fax 06 46834260